

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Il ricorrente afferma che in data 28.04.2025 ha ricevuto una missiva da una società di recupero crediti nella quale veniva comunicata l'acquisizione per cessione pro-soluto di un credito deteriorato ceduto dall'intermediario resistente. Non essendo mai stato cliente della banca resistente e non avendo dunque mai avuto alcun rapporto con il predetto istituto, ritiene del tutto illegittimo il sollecito di pagamento ricevuto. Sostiene che l'unico rapporto eventualmente riconducibile al ricorrente è l'accensione di un conto corrente con annesso fido bancario presso R*** Banca (oggi confluita nella convenuta): tale rapporto è stato instaurato ben 25 anni fa ed è stato estinto da oltre 20 anni. In seguito, ha appurato, con una verifica nominativa presso la Banca d'Italia, che, dallo scorso mese di settembre 2024, era stata iscritta una segnalazione a suo carico per credito a sofferenza. Alla luce del rigetto del reclamo presentato all'intermediario, eccepisce che la banca ha eluso un obbligo ex art. 125, comma 3, T.U.B, non avendo preventivamente informato il cliente dell'imminente segnalazione. Nel riscontro al reclamo inoltrato via pec in data 07.07.2025, la banca allega una copia di un estratto conto risalente a settembre 2012 recante uno scoperto di euro 181,31; la rendicontazione relativa a tale rapporto, tuttavia, non è mai stata ricevuta dal ricorrente. Aggiunge che ai sensi della normativa primaria e secondaria, i correntisti hanno diritto di avere il riepilogo delle spese e l'indice dei costi complessivi in modo da poter controllare, in ogni momento, il costo del rapporto bancario e l'eventuale saldo. In ogni caso, deve ritenersi prescritto qualsivoglia diritto di credito, poiché, affinché si verifichi l'interruzione della prescrizione, occorre un'intimazione o richiesta scritta di adempimento, con l'effetto di costituire

in mora il debitore. Chiede che venga disposta la revoca della apposizione a sofferenza e la conseguente cancellazione della segnalazione con il risarcimento del danno non patrimoniale.

Nel replicare, l'intermediario sottolinea come il rapporto di conto oggetto del ricorso è stato movimentato costantemente fino all'anno 2012, anche attraverso l'addebito della rata mensile di rimborso del prestito. Il debito generato nel corso degli anni, dunque, non costituisce uno sconfinamento nel rapporto di conto, bensì è stato imputato all'utilizzo del fido richiesto dal cliente stesso. A decorrere dal 1° ottobre 2016 era entrata in vigore la nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari, con l'introduzione di importanti novità, tra cui il fatto che gli interessi passivi calcolati sul saldo del conto corrente sarebbero divenuti esigibili da parte della banca dal 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui erano stati maturati, e potevano essere addebitabili sul conto soltanto previa esplicita autorizzazione del cliente. L'intermediario ha indirizzato al ricorrente numerose comunicazioni rispetto all'introduzione di tali modifiche, e alla necessità di esprimere un'indicazione delle modalità con cui il ricorrente intendeva assolvere all'obbligo di pagamento degli interessi passivi maturati; pertanto, a partire dal 1° marzo 2017, il cliente è risultato insolvente rispetto all'obbligo di pagamento degli interessi passivi e ai relativi interessi di mora, calcolati a partire dal 1 novembre 2017, poiché la Banca aveva rinunciato all'applicazione degli interessi di mora per il periodo dal 1 marzo al 31 ottobre 2017. A partire dall'anno 2018 la Banca ha sollecitato il pagamento degli interessi passivi mediante l'invio di apposite comunicazioni di sollecito sul conto di anno in anno, fino al 2024, senza tuttavia che le richieste avessero alcun seguito; tutti i solleciti inviati recavano evidenza degli importi scaduti e non pagati, nonché del preavviso ai sensi dell'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sic. In data 20/01/2024 veniva notificata al cliente la diffida al pagamento degli interessi e la messa in mora, con avviso che, in mancanza del pagamento, l'intermediario avrebbe proceduto alla risoluzione del rapporto di conto e di ogni affidamento e servizio collegati. La classificazione dello status di controparte "a sofferenza" è stata oggetto di regolare preavviso mediante comunicazione di posta raccomandata del 27/01/2024, inviata all'indirizzo comunicato dal cliente stesso alla banca, e restituita al mittente con dicitura "destinatario irreperibile". L'intermediario ribadisce che tutte le comunicazioni di sollecito di pagamento sono state recapitate al ricorrente all'indirizzo comunicato in sede di stipula e il cliente non ha adempiuto all'onere di informare la Banca rispetto alle variazioni del proprio indirizzo anagrafico, in ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'intermediario. Inoltre, il ricorrente sostiene di aver provveduto alla chiusura del conto corrente n. ***74 nel corso dell'anno 2012, ma non ha mai provveduto a fornire evidenza di tale operazione; al contrario, il fatto che il conto corrente presentasse già nel 2012 un saldo negativo, e che tale saldo non sia stato mai azzerato, è un elemento che risulta incompatibile con l'asserita volontà di chiudere il conto. Alla luce del numero elevato di lettere di sollecito e di corrispondenza indirizzata al Cliente, unitamente alla consapevolezza dell'esistenza di un conto corrente con saldo negativo, è possibile trarre il convincimento che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza dell'esistenza di un debito insoluto e dell'inevitabile imminente segnalazione del proprio nominativo. Mette in rilievo come per i Collegi dell'ABF il preavviso non costituisce condizione di legittimità della segnalazione, bensì oggetto di un obbligo di trasparenza a carico dell'intermediario; deve dunque ritenersi pienamente legittima la segnalazione nella Centrale rischi. Quanto al presunto danno all'immagine, la giurisprudenza ha escluso la tutela risarcitoria per meri disagi, fastidi o disappunti. Chiede, pertanto, che il ricorso venga respinto.

Nel replicare, il ricorrente ribadisce di non aver mai ricevuto alcuna notizia e/o comunicazione bancaria circa la propria situazione debitoria in quanto non risiedeva più in quell'indirizzo; in perfetta buona fede, riteneva di non aver alcuna pendenza con la banca e di aver già estinto la propria posizione debitoria allorquando nell'anno 2011 aveva effettuato, dopo l'elaborazione degli opportuni conteggi operati in filiale, un giroconto, da altro c/c acceso presso diverso istituto bancario, dell'entità di 13.500,00 euro,

a dimostrazione della volontà di estinguere in toto la propria posizione debitoria. Da quanto si evince dalla produzione documentale dell'intermediario il debito maturato sul c/c al 30.09.2012 era pari a soli 181,31 euro, a dimostrazione del fatto che il prestito ricevuto dalla resistente (euro 6.198,00) era stato pressoché interamente saldato; tale saldo negativo è stato probabilmente originato da un errore nei conteggi per l'estinzione della posizione operata dalla filiale. La mancata conoscenza da parte del ricorrente del saldo negativo ha fatto sì che sul conto fossero addebitati, in un primo momento costi fissi di gestione del rapporto, e successivamente interessi debitori, senza che quest'ultimo potesse essere messo nelle condizioni di sanare e chiudere in bonis la propria posizione. Il ricorrente sostiene che ai sensi dell'art. 120 T.u.b., affinché gli interessi siano "esigibili" in concreto è necessaria una sorta di approvazione, quanto meno in forma di silenzio assenso, da parte del correntista-cliente; la mancata conoscenza di questa informativa ha comportato l'impossibilità di manifestare il proprio dissenso a detta applicazione di interessi nonché l'incapacità di recedere dal rapporto di conto corrente mediante chiusura definitiva del conto, con la conseguenza che l'applicazione degli interessi deve considerarsi illegittima.

Nel controreplicare a sua volta, l'intermediario sostiene che il mancato recapito della corrispondenza indirizzata al ricorrente è stata la conseguenza di un comportamento negligente del Cliente, il quale non ha comunicato la variazione del proprio indirizzo di residenza; il ricorrente non ha prodotto evidenza in merito al fatto di aver disposto la chiusura del conto corrente nel corso dell'anno 2012. Alla luce del numero elevato di lettere di sollecito e di corrispondenza indirizzata al Cliente, unitamente alla consapevolezza dell'esistenza di un conto corrente con saldo negativo, è possibile trarre il convincimento che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza dell'esistenza di un debito insoluto e dell'inevitabile imminente segnalazione del proprio nominativo.

DIRITTO

Il Collegio ricorda, in primo luogo, che in base alla visura prodotta in atti, il nominativo del ricorrente risulta censito a sofferenza nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia a partire dal settembre 2024, in relazione ad un rapporto acceso presso l'intermediario resistente; il ricorrente contesta tale segnalazione sotto un duplice profilo: sotto il profilo formale, lamenta di non aver ricevuto il preavviso, sotto quello sostanziale, lamenta che il rapporto oggetto di segnalazione non è mai stato oggetto di rendicontazione da parte della banca e che, in ogni caso, il relativo credito debba ritenersi ormai prescritto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, come è noto, la natura del preavviso per le segnalazioni a sofferenza nella CR è stata individuata dal Collegio di coordinamento con decisione n. 4519/23 secondo al quale "L'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa". Peraltro, l'intermediario fa presente che, dopo aver inviato vari solleciti di pagamento, la comunicazione di iscrizione a sofferenza della posizione veniva comunicata all'indirizzo indicato dal cliente in sede di stipula tramite lettera raccomandata, della quale produce documentazione, che tuttavia, risulta non recapitata per irreperibilità del destinatario. Non consta in atti copia del contratto di conto corrente, ma l'intermediario produce una visura camerale da cui risulta che, all'epoca della stipula (2006), il ricorrente risiedeva in quell'indirizzo. Il ricorrente, dal canto suo, produce un certificato storico di residenza da cui si desume che, dal 2011, risiedeva già presso altro indirizzo, ma non risulta contestato che, all'epoca dell'accensione del rapporto, il ricorrente risiedesse all'indirizzo di spedizione della raccomandata, né risulta che lo stesso abbia comunicato la variazione dell'indirizzo di residenza. L'orientamento dei collegi è quello di ritenere provata la ricezione del preavviso di segnalazione quando l'inoltro è avvenuto a mezzo raccomandata a/r ed è in atti l'avviso di ricevimento attestante il

mancato recapito per “destinatario irreperibile” e destinatario “sconosciuto (da ultimo, Collegio Milano, decisione. n. 4324/25).

Il ricorrente riferisce che in data 28.04.2025 riceveva una missiva da una società di recupero crediti che, in quanto cessionaria di un credito deteriorato ceduto dall'intermediario resistente, lo sollecitava al pagamento di una somma di euro 6.341,29. Non era a conoscenza della sussistenza di pendenze debitorie nei confronti della banca convenuta, dal momento che l'unico rapporto intrattenuto con la stessa risaliva a 25 anni prima. A riprova della mancata conoscenza della propria pendenza debitoria, il ricorrente illustra che in data 19.01.2011 aveva effettuato un giroconto, da altro c/c acceso presso diverso istituto bancario, dell'importo di 13.500,00 euro. La prima contestazione del cliente, dunque, riguarda una mancanza di trasparenza da parte dell'istituto bancario, che sarebbe venuto meno ai propri obblighi informativi nei confronti della clientela, tra cui quello di rendicontare il rapporto. Il Collegio, però, osserva che tale contestazione non può influire sulla validità della segnalazione, non riguardando la sua veridicità sostanziale e attenendo piuttosto a profili di correttezza del comportamento della banca, valutabili sotto il profilo risarcitorio.

Nel caso in specie, l'intermediario rappresenta che il ricorrente era titolare di un conto corrente fin dal 1990 e nel 2006 otteneva un affidamento per un importo di € 6.198,00. Il rientro da tale affidamento avveniva rateizzato mediante addebito mensile sul c/c. Tuttavia, a partire dal settembre 2012 il conto registrava un saldo negativo di € 181,31. Il saldo negativo, come emerge da tutti i successivi estratti conti emessi fino al 2023, allegati in atti, aumentava di anno in anno a causa del progressivo maturare degli interessi: i quali, sotto il precedente regime normativo, venivano imputati alla sorte capitale; a partire dal 2017, con l'entrata in vigore del nuovo art. 120 T.u.b., sugli interessi scaduti e non pagati venivano applicati soltanto interessi di mora, non avendo il ricorrente esercitato l'opzione di cui al comma 2, lett. b) del medesimo articolo. Il cliente nega di aver ricevuto gli estratti conto, ma l'intermediario produce alcune missive con cui il ricorrente sarebbe stato invitato ad esercitare l'opzione di cui all'art. 120 T.u.b., comma 2, lett. b) in merito alla sorte degli interessi scaduti. Il ricorrente, in seguito, veniva sollecitato al pagamento degli interessi fino al 2024 mediante alcune missive spedite al suo “vecchio” indirizzo di residenza. Il ricorrente contesta altresì di aver ricevuto la proposta di modifica unilaterale conseguente all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa sulla contabilizzazione degli interessi sui rapporti di c/c.; ne deriverebbe che la modifica sarebbe inefficace ai sensi dell'art. 118, comma 3, T.u.b., con la conseguente illegittimità dell'addebito degli interessi. Questa contestazione risulta promossa per la prima volta in sede di repliche, in cui, come è noto ai sensi delle Disposizioni che disciplinano L'Arbitro Bancario e Finanziario (cfr. sez. VI, § 1), non è possibile ampliare la domanda iniziale; peraltro nel caso in specie non sembra trattarsi di un vero e proprio esercizio dello ius variandi, bensì di un mero adeguamento normativo, e in ogni caso, anche un'indebita applicazione degli interessi non darebbe diritto, ex se, alla cancellazione dell'iscrizione in CR, essendo il cliente segnalato anche per la sorte capitale. In ultimo il Collegio rileva anche che, sebbene le parti non vi facciano espresso riferimento, constano in atti alcune missive tramite cui il cliente sarebbe stato informato delle modalità di applicazione degli interessi in conseguenza di un contenzioso instauratosi tra la medesima banca e un'associazione di consumatori, avente ad oggetto proprio l'applicazione degli interessi anatocistici nel regime ante 2016. Alla luce di queste considerazioni e della documentazione prodotta relativamente all'invio delle necessarie comunicazioni al ricorrente da parte dell'intermediario, il Collegio ritiene, pertanto, non meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente.

Per mera completezza, in merito alla domanda risarcitoria, con la quale il ricorrente chiede un “equo risarcimento” del danno non patrimoniale, “relativo al danno all'immagine, alla onorabilità e reputazione personale”, il Collegio ricorda gli ormai noti orientamenti in materia di danno da segnalazione illegittima. In particolare, il Collegio di coordinamento con decisione n. 1642 del 17 gennaio 2019, ha enunciato il

seguinte principio di diritto: *“Nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione” che nel caso di specie non sono stati forniti al Collegio”.*

Nel caso in esame, parte ricorrente non offre il benché minimo elemento dal quale possa desumersi, sia pur in maniera presuntiva, un pregiudizio reputazionale conseguente alla segnalazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE